



**Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare**

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico  
Il Presidente

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0001985/PNM del 30/01/2019  
DIVI

ANAS

Area Compartimentale Abruzzo  
[anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it)

ANAS

Coordinamento territoriale Adriatica  
[ct.adriatica@postacert.stradeanas.it](mailto:ct.adriatica@postacert.stradeanas.it)

e, p.c.

Ordine dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali della Provincia di  
Teramo

[Protocollo.odaf.teramo@conafpec.it](mailto:Protocollo.odaf.teramo@conafpec.it)

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo  
[ct.adriatica@postacert.stradeanas.it](mailto:ct.adriatica@postacert.stradeanas.it)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile  
per il danno ambientale e per i rapporti con  
l'Unione europea e gli organismi internazionali  
[dgsvi@pec.minambiente.it](mailto:dgsvi@pec.minambiente.it)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI  
Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi  
informativi e statistici  
[dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it](mailto:dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it)

Prefettura di Teramo  
[protocollo.prefte@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefte@pec.interno.it)

*cert*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA  
CITTÀ DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL  
CRATERE (SABAP-ABR)  
[mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ  
DELL'AQUILA E I COMUNI DEL CRATERE  
(SABAP-AQ)  
[mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it)

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche  
Ambientali  
[dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  
[dph@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph@pec.regione.abruzzo.it)

Comando Gruppo Carabinieri Forestale  
TERAMO  
[fte42605@pec.carabinieri.it](mailto:fte42605@pec.carabinieri.it)

**OGGETTO:** Taglio alberature stradali su strade di competenza ANAS.  
Comunicazioni. Riferimento Vostra nota prot. CDG-0032485-P del 18-01-2019.

Con riserva di eventuali maggiori approfondimenti sul tema e/o della istituzione di un tavolo ministeriale sulla questione, si trasmette in allegato la delibera numero 3 del 2014 adottata da questo Comitato sul tema specifico oggetto della nota trasmessaci.  
Distinti saluti,

All. c.s.

Il Presidente  
  
Cons. Massimiliano Atelli



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0002224/GAB del 03/02/2015

Deliberazione n. 3/2014

NELLA riunione dell'11.11.2014, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, del prof. Vittorio Emiliani, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Mattia Busti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, comma 2, lett. d), e 7, comma 2, lett. b), della legge n. 10/2013;

RELATORE il Componente Arch. Anna Maria Maggiore

il Comitato

delibera quanto segue.

La stampa, locale e nazionale, riporta diffusamente notizia di interventi su alberate stradali in qualche modo collegati all'applicazione dell'art. 26, comma 6 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, e s.m., e in specie alla lettura che ne sarebbe stata data dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 17601 del 7 maggio 2010.

Nello specifico, la norma oggetto di interpretazione da parte della Corte è l'art. 26 comma 6 D.P.R. 495/1992, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, sul quale la stessa si è espressa nei seguenti termini: *"è pacifico che l'albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita, e pertanto è appunto l'art. 26 ... (del D.P.R. 495/1992 ndr) ... che trova applicazione nella fattispecie che ci occupa, il quale, al comma 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale, norma all'evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada ..."*.

L'esigenza di contemperare la dovuta tutela degli utenti stradali con la protezione dei complessi arborei posti a cornice della strada è da sempre avvertita dalle autorità competenti in materia, sin dalla Circolare n. 8321 del 11 agosto 1966 del Ministero dei Lavori Pubblici, la quale espressamente raccomandava la salvaguardia delle esistenti alberature poste ai lati delle strade.



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

Ciò detto, stando alla lettura che diversi enti locali tendono a dare della sentenza n. 17601/2010 sembrerebbe che tutti gli alberi che si trovino a meno di sei metri dal confine stradale versino in situazione difforme da quella ammessa dalla legge, e debbano essere conseguentemente abbattuti; sennonché, nella lettera dell'art. 26 comma 6 non è dato rinvenire affatto quella clausola espressa di retroattività che sarebbe invece necessaria a suffragare l'abbattimento anche degli alberi piantumati antecedentemente all'entrata in vigore (nel dicembre del 1992) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (DPR n. 495 del 1992) e, per quanto qui interessa, del suo art. 26.

Per come formulata, la disposizione di cui all'art. 26, comma 6, sembra infatti volta univocamente a disporre per il futuro: si parla infatti di distanza dal confine stradale da rispettare *per impiantare* alberi lateralmente alla strada, non di alberi già impiantati. Appare quindi coerente e conforme al testo e allo spirito della norma quanto affermato dal Ministro e poi dal Ministero delle Infrastrutture nel 2011, e cioè che gli alberi impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, al di sotto del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, si collocino al di fuori dell'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, quale individuato dal legislatore, volendosi con detta norma unicamente impedire la piantumazione di nuovi alberi a distanza inferiore ai 6 metri. Di conseguenza, resta impregiudicata la sorte di quelli già impiantati, per i quali non sarebbe dunque rinvenibile un obbligo cogente di abbattimento o rimozione (quanto meno, non lo si potrebbe rinvenire nell'esigenza di dare attuazione all'art. 26, comma 6, come ritenuto interpretato dalla Corte di Cassazione).

Del resto, nello stesso senso parrebbe deporre anche l'art. 29 del Codice della strada, che in tema di piantagioni e siepi dispone espressamente che *"i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto rimuoverli nel più breve tempo possibile"*. Appare a questa stregua plausibile ritenere, infatti, che la presenza di alberi ai lati della strada non contrasti, di per sé, con il limite dei 6 metri, fermo restando che gli stessi devono essere controllati e mantenuti in condizioni di sicurezza sia dai proprietari dei terreni limitrofi che dagli enti territorialmente competenti ai sensi del D.P.R. 1126/1981, e salva l'applicazione delle distanze di cui all'art. 26 del Regolamento limitatamente, come detto, ai nuovi impianti arborei.

Né a diversa conclusione pare in grado di condurre il comma 9 dell'art. 26 D.P.R. 495/1992, il quale prevede che *"le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti"*, recando così una espressa previsione di irretroattività riguardo ai soli casi di cui ai commi 1 ed 8 (e sembrando in tal modo comportare, *ex adverso*, l'applicazione retroattiva dei rimanenti commi dell'art. 26, ivi incluso il 6), perché, ove in tal senso si

intendesse la norma, dato che il comma 9 si riferisce espressamente alle "colture" preesistenti, si perverrebbe all'illogico e paradossale risultato secondo il quale - a parità di rischio stimato - gli alberi non rispettosi delle distanze minime di cui al comma 6 andrebbero eliminati laddove in concreto possano ritenersi non appartenenti a "colture", ed al contrario non dovrebbero essere abbattuti quando invece vi appartengano.

Del resto, è sul punto il caso di evidenziare che studi internazionali hanno messo in luce l'utilità delle fasce boscate perimetrali alle strade anche agli effetti del mantenimento dell'attenzione alla guida, sicché il pregio delle stesse non si esaurisce nel rappresentare opere di ingegneria naturalistica a protezione delle ripe a monte e valle delle strade, nonché barriere naturali anti-rumore e anti-inquinamento.

3. Oltre ai suesposti argomenti, rinvenibili nella normativa di settore inerente la circolazione stradale, occorre tuttavia considerare quelli ricavabili dalle disposizioni, indicate in premessa, contenute nella legge n. 10/2013.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d), di detta legge è confermato il dovere degli enti locali di porre in essere azioni adeguate a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e di svolgere attività per migliorare la tutela dei cittadini. Il che, se sul piano testuale potrebbe non essere di per sé incompatibile con letture di tipo retroattivo dell'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, sul piano della *ratio legis* complessivamente ricavabile dalla legge n. 10/2013 fa invece apparire questa opzione come quella meno probabile.

Inoltre, l'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 10/2013 stabilisce che, agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono, fra gli altri, anche «i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani». Occorre quindi considerare che, fra le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, possano esservene anche di "stradali", nel qual caso spiegherà effetto il più rigoroso regime di tutela previsto dall'intero art. 7 della legge n. 10/2013 medesima.

4. Resta fermo, attesa l'essenziale esigenza di tener insieme gli irrinunciabili obiettivi di sicurezza stradale con la tutela dell'ambiente e dei territori (superando quell'approccio che tende semplicisticamente a individuare la soluzione nel taglio, neppure selettivo e sovente affidato a tecnici non provvisti della necessaria competenza, degli alberi), che netta rimane la differenza fra una presunzione indiscriminata di rischiosità delle alberature stradali preesistenti site al di sotto (e per il fatto in sé di essere site al di sotto) del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, da un lato, e i casi invece di rischiosità verificata, nei modi di legge, delle situazioni che interessano singoli alberi (per rimanere nello specifico, alberi siti a meno di 6 metri dalla strada e preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 495/1992), dall'altro.



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

In tema, appare opportuno evidenziare che l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 10/2013, stabilisce con chiarezza - riguardo alla particolare categoria degli alberi monumentali - che, pur godendo gli stessi di uno speciale regime di tutela, <<Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.>>.

Ne consegue che, se questo è consentito persino con riferimento agli alberi monumentali, a fortiori ciò dovrà reputarsi consentito - seguendo modalità analoghe a quelle indicate nella norma da ultimo richiamata - per gli alberi diversi da questi, ivi inclusi quelli siti a meno di 6 metri dalla strada e preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 495/1992.

5. Resta ferma la necessità di considerare e ponderare tutti i diversificati fattori che, come ormai scientificamente acquisito, possono influire sullo stato di salute delle alberature e sulla loro funzionalità, anche nelle loro reciproche interazioni (specie riguardo a manufatti e sottoservizi), quali:

- in fase di impianto, pianificazione e progettazione dell'intervento, secondo le regole tecniche di settore, nel sito idoneo prescelto;
- in fase di impianto, selezione della specie appropriata in rapporto al sito idoneo prescelto;
- in fase di impianto, creazione e conservazione delle condizioni per la migliore ossigenazione dell'apparato radicale, ivi inclusi sesti utilizzati e prime cure colturali;
- a piantumazione effettuata, prestabilita minimizzazione dell'effetto impattante dei manufatti e dei sottoservizi;
- a piantumazione effettuata, periodica costante manutenzione, attraverso interventi eseguiti con tecniche idonee da personale adeguatamente qualificato, avuto riguardo fra l'altro al grado di fruizione da parte della collettività, alla insorgenza di patologie, al livello degli inquinanti, nonché allo stato di senescenza dell'individuo.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE



AC CABR / CMB

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di  
Teramo

[Oappc@achiword.it](mailto:Oappc@achiword.it)

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori  
Forestali della Provincia di Teramo

[Protocollo.odaf.teramo@conafpec.it](mailto:Protocollo.odaf.teramo@conafpec.it)

E.p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare - Direzione generale  
per lo sviluppo sostenibile, per il danno  
ambientale e i rapporti con l'Unione Europea  
e gli organismi internazionali

[dgsvi@pec.minambiente.it](mailto:dgsvi@pec.minambiente.it)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare - Direzione generale  
per la tutela del territorio e del mare

[Dgprotezione.natura@pec.minambiente.it](mailto:Dgprotezione.natura@pec.minambiente.it)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
- Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi  
Informativi e statistici

[Dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it](mailto:Dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it)

Comitato per il Verde Pubblico  
Presso il Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare

[Comitato.verdepubblico@minambiente.it](mailto:Comitato.verdepubblico@minambiente.it)

Prefettura di Teramo

[protocollo.prefte@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefte@pec.interno.it)

Coordinamento Territoriale Adriatica  
Area Compartimentale Abruzzo  
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260  
Pec [anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- Regione Abruzzo  
Dipartimento Governo del Territorio e  
Politiche Ambientali  
[dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)
- Regione Abruzzo  
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  
[doh@pec.regione.abruzzo.it](mailto:doh@pec.regione.abruzzo.it)
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della  
città di L'Aquila e dei Comuni del cratere  
(SABAP-ABR)  
[Mbac-sabap-abr@mailcert.beniculi.jrail.it](mailto:Mbac-sabap-abr@mailcert.beniculi.jrail.it)
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio dell'Abruzzo per la città di L'Aquila  
e dei Comuni del cratere (SABAP-AQ)  
[Mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it](mailto:Mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it)
- Comando Gruppo carabinieri Forestale  
Teramo  
[Fte42605@pec.carabinieri.it](mailto:Fte42605@pec.carabinieri.it)

**Oggetto: Taglio alberature stradali su strade di competenza ANAS  
Riscontro**

Si corrisponde alla nota in riferimento di codesti Ordini professionali per rappresentare quanto segue.

Si porta innanzitutto a conoscenza di codesti Ordini che fra i principali compiti di istituto di ANAS vi è, attraverso la primaria professionalità dell'ingegneria, quello della gestione delle rete viaria statale di interesse nazionale anche attraverso specifiche attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini del mantenimento e progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e confort per l'utenza.

Relativamente alle condizioni di sicurezza per l'utenza grandissima e particolare attenzione deve essere rivolta a tutti quegli interventi rivolti alla mitigazione degli effetti negativi, soprattutto in termini





di ferimenti, anche gravi, o di perdite di vite umane, a seguito di incidenti benché questi vengano generati, per la quasi loro totalità, dalla componente umana per effetto di norme di comportamento errate e di precise violazioni di obblighi e divieti presenti lungo la viabilità in conformità del Codice della Strada (uso di apparecchi telefonici durante la guida, violazione dei limiti di velocità, del divieto di sorpasso, ecc..).

Gli alberi spesso presenti a margine della carreggiata stradale, piantumati in passato in condizioni di traffico e di regimi di velocità certamente neppure paragonabili a quelli attuali, costituiscono un fattore di pericolo elevato in caso di fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata con effetti spesso nefasti per i passeggeri.

Le alberature, come quelle di cui ci si occupa, poste a ridosso della carreggiata stradale rappresentano infatti una condizione di rischio per la pubblica e/o privata incolumità in quanto costituiscono un ostacolo fisso a cui non è possibile fornire adeguata protezione all'urto per i veicoli in svio.

Ciò neppure con la posa in opera di dispositivi di barriere di sicurezza che, seppur installate, non avrebbero che una scarsa, se non addirittura nulla, funzione di protezione in caso di incidente.

Quanto sopra per l'evidente mancanza dei necessari spazi di lavoro (deformazione/deflessione dinamica) che garantisca il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza testato con apposito crash test.

È purtroppo esperienza comune dover rilevare dai network di informazione la drammaticità delle immagini di incidenti, gravissimi e spesso mortali, di autovetture che fuoriuscendo dalla strada impattano contro alberature poste a margine della carreggiata.

I segni di tali drammatici eventi restano per anni presenti sui luoghi degli incidenti con la presenza di fiori o altri oggetti posti, sugli stessi alberi, da familiari o amici a ricordo dei propri cari deceduti proprio a seguito di schianti mortali.

Non fa eccezione la SS 259 ove, proprio lungo il tratto ove sta intervenendo questa ANAS a seguito del passaggio di competenze di gestione dalla provincia di Teramo, si sono verificati, solo nel più recente passato, incidenti mortali per schianti contro alberature.

Si vogliono riportare nel seguito alcuni dati di carattere generale e particolare, per il territorio della regione Abruzzo, con riferimento all'incidentalità e alle conseguenze degli incidenti contro alberi, per come pubblicati da Asaps e ripresi dalla stessa Associazione Familiari e Vittime della strada.

Le più recenti elaborazioni di dati disponibili sugli incidenti stradali, nei quali almeno uno dei veicoli coinvolti si è schiantato contro un albero, annovera, sempre su scala nazionale, su 242 eventi complessivi registrati nell'anno 2015 ben 127 morti e 255 feriti.



L'Abruzzo si presenta al 5° posto fra le regioni italiane come numero assoluto di incidenti contro alberi ma è addirittura al primo posto, con margini di circa il +80% rispetto alle prime regioni che la seguono in graduatoria, come numero degli incidenti rapportati al parco veicoli presente sul proprio territorio.

Situazione questa di estrema gravità, rappresentata da questa ANAS recentemente anche agli organi regionali competenti, che non sorprende vista l'assai frequente presenza di filari arborei a ridosso delle carreggiate stradali anche di maggior rilevanza e densità di traffico presenti sul territorio abruzzese.

Argomenti e dati neppure presi in considerazione da codesti Ordini che invece più propriamente, sulla base delle specifiche competenze professionali, avrebbero dovuto dedicarsi a progetti o studi su una eventuale sostituzione e/o reimpianto dei filari anche in relazione all'età delle essenze spesso prossime al loro naturale fine vita vegetativo.

Tematiche che codesti stessi Ordini potrebbero piuttosto ben affrontare con gli Organi regionali competenti o con le Amministrazioni comunali territorialmente interessate.

Altro aspetto della pericolosità delle alberature poste a margine della carreggiata stradale si rileva altresì, con riguardo alle distanze di sicurezza previste, direttamente da leggi e da regolamenti a tutela della strada statale in riferimento ai contenuti dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che al comma 6) recita che *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m"* e ciò a prescindere da quella *"valutazione di stabilità arborea"* invocata da codesto Ordine.

La presenza di alberi posti ad una distanza dalla carreggiata stradale inferiore alla loro altezza di vegetazione rappresenta secondo il legislatore, in ogni caso, un potenziale pericolo per la circolazione in relazione alla possibilità di caduta dell'alberatura stessa sul piano stradale. E ciò anche per effetto di eventi atmosferici di particolare intensità che interessano in maniera sempre più frequente il nostro territorio e che pure si sono manifestati anche nel recente passato.

Le attività di manutenzione poste in essere da questa ANAS sono pertanto finalizzate esclusivamente, come le uniche possibili, alla sicurezza e incolumità dell'utenza stradale e non secondo le dichiarazioni riportate su alcuni organi di stampa per *"evitare la manutenzione (degli alberi ndr) e/o eventuali contenziosi in caso di incidenti"*. Considerazioni queste che si rinviano alla deontologia e all'esercizio professionale esclusivo di chi li avesse effettivamente espresse in quanto da questi in astratto richiamate.

Relativamente agli aspetti ambientali e paesaggistici rappresentati da codesti Ordini si evidenzia che gli interventi di che trattasi riguardano interventi di manutenzione delle opere a verde di competenza ANAS e che, come dovrebbe essere noto, per loro stessa natura, agiscono esclusivamente, in questo caso ai fini di sicurezza del traffico e dell'utenza stradale, su opere e manufatti esistenti senza alterare lo stato dei luoghi e non necessitano di alcuna autorizzazione come espressamente previsto dall'art.



149, comma 1, lett. a, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Sotto le più volte richiamate motivazioni di sicurezza e pubblica incolumità il taglio delle alberature di che trattasi è stato effettuato da questa ANAS, come previsto dalla legge, previa comunicazione agli organi preposti e lo smaltimento dei materiali di risulta resta a carico esclusivo delle Ditte incaricate all'esecuzione dei lavori come previsto dalle norme contrattuali in essere.


Premesso tutto quanto sopra questa ANAS si rende disponibile ad incontri specifici con gli Organi preposti circa eventuali attività di reimpianto delle alberature, da eseguirsi nel rispetto delle norme del Codice della Strada, che dovessero al caso essere valutate.


Distinti Saluti.

Il Responsabile Area Compartmentale

Ing. Antonio MARASCO







**ORDINE DEGLI ARCHITETTI**  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di TERAMO  
[www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)

Ente di diritto pubblico istituito con legge 24 giugno 1923 n. 1395  
Corso Carlo De Michetti, 33 - 64100 TERAMO  
Telefono 0861 241856 - Fax 0861 241856  
mail [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it) - [architetti@teramo.archiworld.it](mailto:architetti@teramo.archiworld.it)  
web page [www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)  
PEC [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)

Prot. n. 00017  
del 17/01/2019

#### **A MEZZO PEC**

*Il presente documento, trasmesso a norma dell'art. 45 del D.Lgs 82/2005, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo*



Ente di diritto pubblico  
Via Renato Balzarini 2,  
c/o Campus Sant'Agostino Facoltà di Scienze della Comunicazione  
Colleparco 64100 TERAMO - Casella postale 51  
Tel. 348 3017494  
mail. [teramo@agronomiforestaliabruzzo.it](mailto:teramo@agronomiforestaliabruzzo.it)  
PEC: [protocollo.odaf.teramo@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.teramo@conafpec.it)

ANAS

**Coordinamento territoriale Adriatica**  
[ct.adriatica@postacert.stradeanas.it](mailto:ct.adriatica@postacert.stradeanas.it)

ANAS

**Area Compartimentale Abruzzo**  
[anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it)

e, p.c.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
**Direzione generale per lo sviluppo sostenibile,  
per il danno ambientale e per i rapporti con  
l'Unione europea e gli organismi internazionali**  
[dgsvi@pec.minambiente.it](mailto:dgsvi@pec.minambiente.it)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
**Direzione generale per la tutela del territorio e  
del mare**  
[dgprotezione.natura@pec.minambiente.it](mailto:dgprotezione.natura@pec.minambiente.it)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI  
**Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi  
informativi e statistici**  
[dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it](mailto:dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it)

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,**

**BELLE ARTI E PAESAGGIO  
DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA  
CITTÀ DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL  
CRATERE (SABAP-ABR)**  
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ  
DELL'AQUILA E I COMUNI DEL CRATERE  
(SABAP-AQ)**  
mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

REGIONE ABRUZZO  
**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche  
Ambientali**  
dpc@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO  
**Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio**  
dph@pec.regione.abruzzo.it

**Comitato per il Verde Pubblico**  
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
comitato.verdepubblico@minambiente.it

**Comando Gruppo Carabinieri Forestale  
TERAMO**  
fte42605@pec.carabinieri.it

**OGGETTO:** Taglio alberature stradali su strade di competenza ANAS.  
Comunicazioni.

Spett.le ANAS,

è notizia degli scorsi giorni che vostri incaricati stanno provvedendo al taglio delle alberature stradali lungo strade statali nel territorio provinciale, e in particolare, lungo la SS 259, per presunte ragioni di sicurezza.

I sottoscritti Ordini, nel ricordare la circolare dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici n. 8321 del 11/08/1966, avente ad oggetto "*Alberature stradali. Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale*", tuttora attuale per contenuti e lungimiranza delle considerazioni, e del Ministero dei Trasporti in data 10/06/2011, Prot. 3224 avente ad oggetto "*Richiesta di parere D.Lgs. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali*" e nel richiamare la normativa vigente in materia di tutela degli esemplari arborei, singoli o in filari (in particolare Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42), chiedono che vengano interrotti i lavori di cui sopra, attivando un tavolo di consultazione con tutti gli Enti e Organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, onde verificare la reale necessità dell'eliminazione degli esemplari arborei e l'esistenza di azioni alternative all'abbattimento.

Si chiede, altresì, ai sensi dell'art. 25 L. 241/90, che vengano forniti agli scriventi, a mezzo pec, tutti i documenti relativi alle autorizzazioni ai tagli e allo smaltimento del materiale arboreo.



Agli Enti e Organismi che leggono per conoscenza si chiede, altresì, di esercitare l'attività di controllo e di indirizzo di competenza, favorendo l'istituzione di un tavolo di lavoro che permetta di contemperare la tutela del paesaggio e dell'ambiente, mantenendo i servizi ecosistemici garantiti dai filari alberati lungo le strade, con le esigenze di sicurezza di circolazione stradale.

In attesa di un riscontro si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Ordine degli Architetti P.P.C.  
della provincia di TERAMO

Il Presidente

Arch. Raffaele Di Marcello



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
della provincia di TERAMO

Dott. Agronomo *[Signature]*



